



COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/09/2026

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 08/04/2026 AVENTE AD OGGETTO ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M.I. - REVOCA

L'anno **2026** addì **28** del mese di **Settembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
COMERIO ELENA	Sindaco	SI
GRASSI EMANUELA	Consigliere	SI
MANTOVANI MARTINA	Consigliere	SI
BAGATTI CLAUDIA	Consigliere	SI
RANZANI TIZIANO	Consigliere	SI
SALA BRUNO	Consigliere	SI
ZENABONI CLAUDIO	Presidente	SI
COLOMBO GIANMARCO	Consigliere	SI
ZANGRANDI SIMONE	Consigliere	SI
BONFADINI LAURA	Consigliere	SI
MARCIONI MARIA IVANA	Consigliere	SI
BRESSI VITTORIO	Consigliere	SI
CERIANI FRANCESCA	Consigliere	AG
Presenti: 12 Assenti: 1		

Partecipa il Segretario, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ZENABONI CLAUDIO - Presidente - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni TENTI Enzo Maria e COLOMBO Christian.

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 08/04/2026 AVENTE AD OGGETTO ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M.I. - REVOCA

Il Presidente introduce il secondo punto all'Ordine del Giorno.

Chiede la parola la Capogruppo Consiglieria Bonfadini Laura, che chiede il ritiro del punto dall'Ordine del Giorno, per questione pregiudiziale, a causa della inadeguata motivazione della deliberazione.

Il Presidente, quindi, pone ai voti la questione pregiudiziale, con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

Presenti:	n. 12
Favorevoli:	n. 3
Contrari:	n. 9 (Comerio Elena, Zenaboni Claudio, Grassi Emanuela, Mantovani Martina, Bagatti Claudia, Ranzani Tiziano, Sala Bruno, Colombo Gianmarco, Zangrandi Simone)
Astenuti:	n. --

Quindi, il Presidente del Consiglio passa la parola all'Assessore Tenti Enzo Maria, che relaziona in merito.

Seguono gli interventi dei Consiglieri Bonfadini Laura, Bressi Vittorio e dell'Assessore Tenti Enzo Maria.

Tutti gli interventi sono integralmente contenuti nel verbale di seduta, costituito, ai sensi dell'art. 74 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, dalla registrazione audiovideo.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 64 del 19.12.2012, ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i. ed efficace dal 13/03/2013, data di pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.);
- la delibera di Giunta comunale n. 81 del 15/05/2013 che ha dato l'avvio al procedimento di formazione della Variante del Piano di Governo del Territorio ed ha disposto la pubblicazione dell'avviso preliminare ai sensi dell'art. 13, comma 2, della medesima Legge;
- la delibera di Giunta comunale n. 51 del 27/04/2021 con la quale è stato disposto l'avvio del procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con individuazione dell'autorità procedente e dell'autorità competente;
- la delibera di Giunta comunale n. 20 del 22/02/2024 con la quale è stata modificata l'autorità procedente, in riferimento al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- la "Dichiarazione di Sintesi" ed i relativi allegati "Verbale della conferenza di valutazione finale della VAS" e "Parere motivato" redatti dall'Autorità Competente per la V.A.S.,

d'intesa con l'Autorità Procedente, esprimendo parere motivato POSITIVO con talune prescrizioni, circa la compatibilità ambientale del Documento di Piano del PGT del Comune di Vittuone.

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 3 del 08/04/2026, efficace ai sensi di legge, è stata adottata la Variante Generale del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
- ai sensi dell'art. 13, comma 4) della L.R. 12/05, gli atti della Variante Generale al P.G.T. sono stati depositati per trenta giorni consecutivi, dal 20/05/2026 al 19/06/2026, periodo durante il quale chiunque poteva prenderne visione;
- l'avviso di deposito è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune in data 20/05/2026;
- l'avviso è stato anche pubblicato sul B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi n. 21 del 20/05/2026 e sul quotidiano IL GIORNO in medesima data;
- ai sensi dell'art. 13, comma 4) della L.R. 12/05, durante il periodo di deposito, nonché nei trenta giorni successivi alla sua scadenza ovvero entro il 20/07/2026, chiunque poteva presentare osservazioni;
- con nota ns. prot. 8568 del 20/05/2026 la deliberazione consigliare di adozione e i relativi allegati sono stati trasmessi alla Città Metropolitana di Milano per la valutazione di compatibilità con il PTM, ai sensi dell'art. 13, comma 5) della L.R. 12/05;
- con nota ns. prot. 8570 del 20/05/2026 la deliberazione consigliare di adozione e i relativi allegati sono stati trasmessi ad ATS Milano Città Metropolitana e ad ARPA Lombardia per l'espressione del parere previsto dall'art. 13, comma 6) della L.R. 12/05;
- entro il termine di scadenza fissato il 20/07/2026 sono pervenute n. 18 osservazioni depositate agli atti.

Considerato che:

- a seguito delle consultazioni elettorali comunali del 24 e 25 maggio 2026 è stato eletto un nuovo Sindaco del Comune di Vittuone, nominata una nuova Giunta Comunale e rinnovato il Consiglio Comunale, con nuove linee programmatiche di mandato, che, presentate al Consiglio Comunale in data 29.07.2026, palesano contenuti rispetto ai quali la variante generale così come adottata, se ne discosta e differenzia per una diversa visione dell'assetto pianificatorio del territorio comunale;
- la sopravvenienza di questo elemento di novità determina la necessità di una nuova ponderazione dell'interesse pubblico, sotteso alla pianificazione e alla conformazione territoriale per consentire l'espressione di una differente volontà politica nelle scelte strategiche di governo del territorio;
- il procedimento amministrativo preordinato all'approvazione dei Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) e sue varianti ha quale proprio momento finale e conclusivo la pubblicazione nel B.U.R.L. della deliberazione con cui il Consiglio comunale, dopo aver contro dedotto alle eventuali osservazioni presentate nei tempi di rito e aver acquisito i contenuti dei pareri vincolanti di Città Metropolitana Milano e di eventuali altri soggetti istituzionali terzi, ne approva i contenuti (Consiglio di stato, sez. IV 23/06/2015, n. 3143);
- ciò consente di evidenziare e di sottolineare che l'adozione del P.G.T. da parte del Consiglio comunale – e dunque anche la deliberazione di adozione della sua variante generale – è, atto endoprocedimentale con efficacia interinale che si consolida con l'approvazione, come tale inidoneo a produrre effetti esterni altri rispetto alle misure di salvaguardia, mentre ogni altro effetto consegue solo alla conclusione del procedimento, che si consegue con la pubblicazione sul B.U.R.L. dell'intervenuta approvazione del P.G.T. – o della sua variante – in base al principio di tipicità dell'azione provvedimentale della pubblica amministrazione e quindi del principio di legalità della sua azione;

- ciò è sottolineato proprio dal ricordato rescritto, quando – in un caso di approvazione del P.G.T non ancora pubblicato sul B.U.R.L. – osserva che *“Nel descritto contesto, era consentito al Comune intervenire sugli atti del procedimento esistenti e, in particolare, su quello di approvazione definitiva del PGT, senza necessità di osservare particolari formalità. Per pacifica giurisprudenza, infatti, all’interno del procedimento e fintantoché questo non si sia concluso, è sempre permesso all’amministrazione disporre la rimozione totale o parziale dei propri atti al fine di renderli conformi a legge o ad un rinnovato apprezzamento dell’interesse pubblico. In tali casi, intervenendo l’attività di ritiro su atti che non hanno ancora prodotto effetti esterni, non trovano applicazione le regole che disciplinano l’esercizio dei poteri di autotutela. Ciò esclude che nel caso concreto il comune dovesse dare all’appellante comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 7/8/1990 n. 241. Avviso, che peraltro non era dovuto, anche in virtù della disposizione di cui all’art. 13, comma 1, della medesima legge, in base alla quale le norme sulla partecipazione “non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione (nella cui categoria è inquadrabile la deliberazione consiliare n. 3/2026) e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”;*
- una giurisprudenza più recente (Cons. stato – sez. IV 17/10/2019, n. 7051) ha avuto modo di evidenziare che *“la revoca della deliberazione di adozione della variante generale consegue esclusivamente: o alla legittima adozione di una nuova variante generale, giacché la disciplina della stessa materia (la pianificazione del territorio comunale) non può che trovare un’unica sedes materiae; o all’espressa e formale manifestazione della volontà consiliare, esternata con una apposita deliberazione, emanata prima dell’esercizio del potere della Regione ed a questa tempestivamente comunicata, di voler privare di efficacia la precedente deliberazione di adozione della variante generale. Si osserva, in proposito, che mentre con la prima evenienza il Comune sostanzialmente determina l’inizio di un nuovo procedimento pianificatorio, nella seconda, al contrario, il Comune chiude il procedimento a suo tempo iniziato con la deliberazione revocata”;*
- in analogo modo, altra giurisprudenza in tema di revoca di atti generali di pianificazione (Consiglio di stato – sez. IV 25/06/2019, n. 4343; Cons. stato – sez. IV 02/09/2019, n. 6050 richiamate da C.G.A. 30/01/2020, n. 84) ha avuto modo di rimarcare che *“il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale, o da una sua variante costituisce estrinsecazione di potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità che rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all’organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico; tali scelte non sono nemmeno condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o una sua variante”* (Cons. St., IV, 25.6.2019, n. 4343)” e che *“le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficcate da errori di fatto o da abnormi illogicità e, in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le decisioni dell’amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso”* (Cons. St., IV, 2.9.2019, n. 6050; II, 4.9.2019, n. 6086)”, orientamenti da ultimo confermati dalla sentenza del T.A.R. Lazio – sez. II – 12/04/2021, n. 4251, non impugnata;
- la revoca della delibera di adozione della variante generale non pregiudica alcuna posizione di affidamento qualificato *“visto che “con riferimento all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, la tutela dell’affidamento è riservata ai seguenti casi eccezionali: I) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione*

ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona; II) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; III) giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare; IV) modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo” (Consiglio di Stato, IV, 2 gennaio 2023, n. 21; anche, IV, 24 gennaio 2023, n. 765; II, 8 settembre 2021, n. 6234; altresì Corte costituzionale n. 179 del 2019);

- non ricorrono in concreto le ipotesi eccezionali di affidamento qualificato indicate dalla giurisprudenza;
- in base all'istruttoria preliminare espletata dai competenti uffici, la rimozione della salvaguardia non determina effetti contrastanti con l'interesse pubblico e con le politiche urbanistiche di cui è portatrice l'attuale amministrazione;
- le osservazioni pervenute alla proposta di variante al PGT adottata con la deliberazione consiliare n. 3 del 08/04/2026, efficace ai sensi di legge, costituiscono altresì un contributo collaborativo alla formazione degli atti del P.G.T., concernenti la disciplina dell'uso del territorio in tutti gli aspetti conoscitivi, attuativi e gestionali per un ordinato assetto urbanistico, di cui la nuova Amministrazione vuole tener conto nella definizione delle future scelte urbanistiche, e pertanto esse necessitano di un ulteriore approfondimento ed una rinnovata valutazione di merito, ciò ancor più all'esito del risultato elettorale del maggio 2026;
- la volontà di riformulare una proposta di variante al PGT basata sul nuovo Programma di Governo, rende necessario aprire un nuovo percorso di rivisitazione del Piano di Governo del Territorio vigente, rivalutando con segnalata attenzione tutti i contenuti degli atti precedentemente adottati nel merito e nei loro presupposti, tenendo altresì conto dei contributi forniti dalla cittadinanza con le osservazioni sopra richiamate;
- per l'elaborazione del P.G.T. di futura adozione ci si avvarrà comunque degli studi preliminari (eventualmente adeguandoli ai nuovi dispositivi normativi nel frattempo emanati) già redatti per l'attuale e di tutti gli atti istruttori compatibili, in ossequio ai principi di economicità e di efficienza.

Ritenuto di revocare la propria precedente deliberazione n. 3 del 08/04/2026, efficace ai sensi di legge, osservato che il procedimento preordinato all'approvazione della variante generale del PGT con essa avviata non si è concluso, e non ha determinato effetti, salve le sole misure di salvaguardia.

Considerato che la presente deliberazione conclude definitivamente il procedimento di variante generale del PGT a suo tempo iniziato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 08/04/2026, efficace ai sensi di legge a oggetto “ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M.I.”.

Dato atto che a partire dal momento dell'efficacia della presente deliberazione cessano gli effetti delle misure di salvaguardia scaturite dall'avvenuta adozione della variante generale di PGT qui revocata.

Tutto ciò premesso e considerato, e visti:

- la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. n. 12 del 12/03/2005;
- la L.R. n. 31 del 28/11/2014;
- gli artt. 42 e 48 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in merito

alle competenze del Consiglio comunale;

- il vigente Statuto comunale in merito alle competenze della Consiglio comunale.

Visto l'allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Pianificazione e Governo del Territorio, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, l'adozione del presente provvedimento non necessita l'acquisizione del parere in merito alla regolarità contabile, non avendo la stessa riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sentita la dichiarazione di voto della Capogruppo Consiglieria Bonfadini Laura, che anticipa il voto contrario del Gruppo Consiliare *“Viviamo Vittuone”* e della Capogruppo Grassi Emanuela: *“[...] esprimo voto favorevole alla revoca della deliberazione numero 3 dell'84/2026 sull'adozione della variante generale al PGT. Sotto il profilo tecnico giuridico, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sentenza numero 3143/2015 sancisce che l'adozione è un atto endoprocedimentale. Non essendo ancora intervenuta la pubblicazione sul Burl, l'atto non produce effetti esterni consolidati. Questa amministrazione ha quindi il diritto e dovere di operare un rinnovato apprezzamento dell'interesse pubblico. [...]”*

con votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Presenti	n. 12
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. 3 (Bonfadini Laura, Bressi Vittorio, Marcioni Maria Ivana)
Astenuti	n. ---

DELIBERA

- 1) di revocare la propria precedente deliberazione n. 3 del 08/04/2026, efficace ai sensi di legge, osservato che il procedimento preordinato all'approvazione della variante generale del PGT con essa avviata non si è concluso, e non ha determinato effetti, salve le sole misure di salvaguardia;
- 2) di concludere definitivamente, il procedimento di variante generale del PGT a suo tempo iniziato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 08/04/2026, efficace ai sensi di legge a oggetto **“ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M.I.”**;
- 3) di dare atto che a partire dal momento dell'efficacia della presente deliberazione cessano gli effetti delle misure di salvaguardia scaturite dall'avvenuta adozione della variante generale di PGT qui revocata;
- 4) di fornire comunicazione dell'adozione del presente atto ai soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento amministrativo originariamente preordinato all'approvazione della variante al P.G.T.;
- 5) di demandare al Responsabile del Settore Pianificazione e Governo del Territorio la predisposizione di ogni altra azione e atto necessario e conseguente per l'esecuzione del presente provvedimento:

Quindi, con votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Presenti	n. 12
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. 3 (Bonfadini Laura, Bressi Vittorio, Marcioni Maria Ivana)
Astenuti	n. ---

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

Alle ore 22.07 la seduta viene sospesa e riprende alle ore 22.12.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 25

Ufficio Proponente: **Ufficio Pianificazione e SUED**

Oggetto: **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 08/04/2026 AVENTE AD OGGETTO ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M.I. - REVOCA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Pianificazione e SUED)

In ordine alla regolarit  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/09/2026

Il Responsabile di Settore

Arch. Laura Colombo

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 28/09/2026

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ZENABONI CLAUDIO

IL SEGRETARIO
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il _____
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone,

SEGRETARIO
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

SEGRETARIO
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vittuone.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CLAUDIO ZENABONI in data 06/10/2026
FRANCESCA GIUNTINI in data 06/10/2026